

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese d'investimento e degli enti creditizi ⁽¹⁾

(92/C 50/05)

COM(92) 13 def. — SYN 257

*(Presentata dalla Commissione al Consiglio, ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 3 del trattato CEE, il 27 gennaio 1992)***Campo d'applicazione***Articolo 1*

1. Gli Stati membri applicano le prescrizioni della presente direttiva alle imprese di investimento e agli enti creditizi definiti all'articolo 2.

2. Ogni Stato membro ha facoltà di imporre prescrizioni supplementari o più rigorose alle imprese di investimento e agli enti creditizi da esso autorizzati.

Definizioni*Articolo 2*

Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni in appresso.

a) *Ente creditizio*: tutti gli organismi rispondenti alla definizione dell'articolo 1, primo trattino della direttiva 77/870/CEE del Consiglio ⁽²⁾ e soggetti alle prescrizioni della direttiva 89/647/CEE del Consiglio ⁽³⁾.

b) *Impresa di investimento*: tutti gli organismi rispondenti alla definizione della direttiva .../.../CEE (relativa ai servizi nel campo degli investimenti) ad eccezione:

— degli enti creditizi precedentemente definiti;

— delle imprese locali definite in appresso;

— delle imprese di investimento la cui attività prevede unicamente la prestazione di servizi di

consulenza in materia di investimenti e/o il ricevimento e la successiva trasmissione di ordini degli investitori senza detenere attività liquide e/o valori mobiliari in loro nome.

c) *Impresa*: gli enti creditizi e le imprese di investimento come sopra definite.

d) *Servizio di investimento*: un servizio di cui alla sezione A dell'allegato alla direttiva .../.../CEE (relativa ai servizi nel campo degli investimenti).

e) *Strumenti finanziari*: gli strumenti definiti nella parte B della direttiva .../.../CEE (relativa ai servizi nel campo degli investimenti).

f) *Portafoglio di negoziazione («trading book») di un'impresa di investimento o di un ente creditizio*: le posizioni assunte da tale impresa o ente nella prestazione di servizi di investimento associati con strumenti finanziari e nella stipulazione dei contratti di cui alle successive lettere n) ed o). Di conseguenza esso comprende le posizioni detenute in proprietà in strumenti finanziari che sono destinati alla rivendita o che sono acquisiti al fine di beneficiare a breve termine di differenze effettive o previste tra i prezzi di acquisto e di vendita, o al fine di coprire il rischio inerente ad altri elementi del portafoglio e altre esposizioni connesse direttamente con la prestazione di servizi di investimento in strumenti finanziari e con i contratti di cui alle successive lettere n) ed o).

L'inclusione di voci nel portafoglio di negoziazione o l'esclusione dallo stesso deve essere conforme a procedure obiettive compresi, all'occorrenza, i criteri di contabilità dell'organismo interessato; le procedure in questione e la loro applicazione uniforme sono soggette all'esame delle autorità competenti.

⁽¹⁾ GU n. C 152 del 21. 6. 1990, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 322 del 17. 12. 1977, pag. 30.

⁽³⁾ GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 14.

- g) «Zona A», «zona B», «enti creditizi della zona A», «enti creditizi della zona B», «settore non bancario» e «banche multilaterali di sviluppo»: questi termini sono definiti conformemente all'articolo 2 della direttiva 89/647/CEE.
- h) *Strumenti derivati negoziati fuori borsa (OTC)*: i contratti su tassi di interesse e i contratti su tassi di cambio di cui all'allegato III della direttiva 89/647/CEE nonché i contratti fuori bilancio su titoli di capitale, a condizione che: i) siffatti contratti non siano negoziati in borse riconosciute ove essi sono soggetti a coperture di garanzia su base quotidiana e che ii) in caso di contratti su tassi di cambio, essi abbiano una durata originaria superiore a 14 giorni di calendario.
- i) *Voci qualificate*: le posizioni long e short in attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/647/CEE. Si intendono inoltre le posizioni long e short in titoli di debito che possiedano i requisiti sottoindicati: i titoli devono essere quotati almeno alla borsa valori di uno Stato membro, o alla borsa di un paese terzo se quest'ultima è riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro in questione, e devono secondo l'impresa interessata presentare un rischio di oscillazione del prezzo analogo o inferiore a quello delle voci dell'attivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/647/CEE.
- Le modalità con cui tali valori mobiliari vengono valutati come voci qualificate o non qualificate sono soggette alla vigilanza delle autorità competenti; queste ultime possono non riconoscerli come tali qualora ritengano che i titoli in questione presentino un rischio di oscillazione del prezzo troppo elevato per poter essere definite voci qualificate.
- Tuttavia, in deroga a quanto disposto al precedente capoverso, le autorità competenti hanno il potere discrezionale di ritenere voci qualificate i titoli che abbiano ottenuto tale qualifica da almeno due agenzie per la valutazione dei crediti riconosciute dalle autorità medesime, ovvero da una sola di siffatte agenzie purché detti titoli non vengano valutati al di sotto di tale livello da un'altra agenzia riconosciuta dalle autorità competenti, a un livello per cui essi presentino un rischio di oscillazione del prezzo analogo o inferiore a quello delle voci dell'attivo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 89/647/CEE e siano liquidi come le voci qualificate definite nel paragrafo precedente.
- j) *Voci connesse con le amministrazioni centrali*: le posizioni long e short nelle attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) e quelle per le quali l'articolo 7 della direttiva 89/647/CEE prevede una ponderazione dello 0 %.
- k) *Titolo convertibile*: un valore mobiliare che a scelta del detentore può essere convertito in un altro valore mobiliare, di regola il titolo di capitale dell'emittente.
- l) *Warrant*: un valore mobiliare emesso dall'emittente del titolo sottostante che attribuisce al detentore il diritto ad acquistare una certa quantità di azioni ordinarie o obbligazioni ad un prezzo convenuto, fino alla data di scadenza del warrant stesso.
- m) *Warrant coperto*: un valore mobiliare emesso da un organismo diverso dall'emittente del titolo sottostante, che attribuisce al detentore il diritto di acquistare una certa quantità di azioni ordinarie o obbligazioni ad un prezzo convenuto fino alla data di scadenza del warrant stesso.
- n) *Contratto di riporto o contratto di riporto inverso*: il contratto col quale un'impresa trasferisce i titoli con l'obbligo di riacquistarli (o di riacquistare titoli della stessa specie) ad un determinato prezzo alla scadenza del termine stabilito o da stabilire dal riportatore costituisce un «contratto di riporto» per l'impresa che trasferisce i titoli ed un «contratto di riporto inverso» per il riportatore.
- o) *Contratto di deposito e contratto di deposito inverso*: il contratto col quale un'impresa cede titoli e riceve in contropartita una garanzia e si impegna a riacquistarli (o a riacquistare titoli della stessa specie) e a restituire la garanzia ad un prezzo determinato alla scadenza del termine stabilito o da stabilire dal riportatore costituisce un «contratto di deposito» per il riportatore e un «contratto di deposito inverso» per il riportatore.
- p) *Membro della stanza di compensazione*: il membro di una borsa o della stanza di compensazione, che abbia un rapporto contrattuale diretto con la controparte centrale (garante del mercato). Le transazioni di quanti non sono membri della stanza di compensazione devono essere effettuate tramite un membro della stessa.

q) *Impresa locale*: un'impresa che operi in una borsa dei contratti «financial futures» o a premio unicamente per conto proprio o per conto di altri membri della stessa borsa o stabilisca prezzi per questi ultimi. La responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da detta impresa deve essere assunta da un membro della stanza di compensazione della stessa borsa, e i contratti in questione vanno computati nella determinazione della copertura patrimoniale generale del membro della stanza di compensazione.

r) *Coefficiente delta*: il rapporto fra la variazione prevista del prezzo di un contratto a premio e una piccola variazione di prezzo del titolo sottostante.

s) *Posizione long ai fini dell'allegato I, punto 4*: la posizione in cui l'impresa ha fissato il tasso d'interesse che riceverà ad una data futura. Posizione short: la posizione in cui l'impresa ha fissato il tasso di interesse che pagherà ad una data futura.

t) *Fondi propri*: i fondi propri ai sensi della direttiva 89/299/CEE. Tale definizione è tuttavia modificabile, quando ricorrano le circostanze di cui all'allegato V.

u) *Capitale iniziale*: il capitale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punti 1 e 2 della direttiva 89/299/CEE⁽¹⁾.

v) *Fondi propri originari*: le voci 1, 2 e 4 meno 9, 10 e 11 di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE.

w) *Capitale*: equivale a fondi propri.

x) *Durata modificata*: la durata calcolata secondo la formula riportata al punto 25 dell'allegato I.

Capitale iniziale per le imprese di investimento

Articolo 3

1. È richiesto un capitale iniziale di 100 000 ECU per le imprese di investimento che detengono denaro e/o valori mobiliari dei clienti e che offrono uno o più dei seguenti servizi:

— il ricevimento e la trasmissione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari;

— l'esecuzione degli ordini degli investitori su strumenti finanziari;

— la gestione di portafogli individuali d'investimento in strumenti finanziari,

purché non trattino strumenti finanziari per conto proprio e non si impegnino irrevocabilmente all'acquisto di strumenti finanziari.

2. Le autorità competenti possono tuttavia autorizzare le imprese d'investimento che eseguono ordini degli investitori su strumenti finanziari e li detengono in proprio ad aver un capitale iniziale di 100 000 ECU invece di essere soggette al vincolo di cui al successivo paragrafo 4 a condizione che:

— siffatte posizioni siano esclusivamente determinate dal fatto che l'impresa di investimento non è in grado di garantire la copertura esatta dell'ordine ricevuto e

— il valore totale di mercato di tali posizioni non superi il 25 % dei fondi propri dell'impresa e

— l'impresa soddisfi i requisiti patrimoniali fissati dagli allegati dalla presente direttiva,

— siffatte posizioni siano occasionali e provvisorie, nonché rigorosamente limitate al tempo necessario per effettuare l'operazione in questione.

3. Gli Stati membri hanno facoltà di ridurre tale importo a 50 000 ECU qualora l'impresa non sia autorizzata a detenere denaro o valori mobiliari della clientela, né ad operare in qualità di mandante, né a prestare servizi di sottoscrizione, tranne il mero collocamento dei titoli presso il pubblico senza assunzione di garanzia sul buon fine della sottoscrizione.

4. Il capitale iniziale delle altre imprese di investimento sarà pari a 500 000 ECU.

5. Ciascuna impresa di investimento calcola la sua copertura patrimoniale obbligatoria conformemente all'allegato IV. I suoi fondi propri non devono scendere al di sotto del più elevato tra l'importo suddetto e il livello del capitale iniziale previsto per l'impresa nei precedenti paragrafi da 1 e 4.

⁽¹⁾ GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16.

6. Fatto salvo il paragrafo 5, gli Stati membri possono confermare l'autorizzazione delle imprese di investimento esistenti prima dell'attuazione della presente direttiva i cui fondi propri siano inferiori ai livelli di capitale iniziale per esse indicate nel paragrafo 5. I fondi propri di tali imprese non devono scendere al di sotto del livello di riferimento più elevato calcolato dopo la data di notifica della presente direttiva. Il livello di riferimento è il livello medio giornaliero dei fondi propri calcolato su un periodo di sei mesi che precede la data del calcolo. Il livello di riferimento è calcolato con frequenza semestrale sul corrispondente periodo precedente.

7. Qualora il controllo di un'impresa di investimento contemplata dal paragrafo 6 sia assunto altrimenti che per successione ereditaria da una persona fisica o giuridica diversa da quella che lo esercitava anteriormente, i fondi propri dell'impresa devono raggiungere almeno il livello indicato nel paragrafo 5.

8. Tuttavia, in presenza di determinate circostanze particolari e con il consenso delle autorità competenti, in caso di fusione di due o più imprese di investimento non è necessario che i fondi propri dell'impresa risultante dalla fusione raggiungano il livello indicato nel paragrafo 5. I fondi propri della nuova impresa d'investimento non possono però scendere al di sotto dell'importo complessivo dei fondi propri delle imprese di investimento fuse alla data della fusione, per il periodo in cui i livelli previsti dal paragrafo 5 non sono ancora stati raggiunti.

9. I fondi propri dell'impresa di investimento non possono scendere al di sotto del livello previsto ai paragrafi 5, 6, 7 e 8. Tuttavia, qualora i fondi propri fossero diminuiti, le autorità competenti hanno facoltà di concedere all'impresa di investimento, laddove le circostanze lo giustificano, un periodo limitato per rettificare la sua situazione o cessare la sua attività.

Copertura rischi

Articolo 4

1. Per le imprese i fondi propri prescritti corrispondono alla somma dei seguenti elementi:

i) copertura patrimoniale calcolata conformemente agli allegati I, II e VI per quanto riguarda il loro portafoglio di negoziazione;

ii) copertura patrimoniale calcolata conformemente all'allegato III per tutte le loro attività;

iii) copertura patrimoniale prescritta nella direttiva 89/647/CEE per tutte le loro attività fuori portafoglio di negoziazione, tranne le attività non liquide delle imprese di investimento che applicano la definizione di fondi propri di cui all'allegato V, punto 2;

iv) copertura patrimoniale prevista al successivo paragrafo 2;

v) indipendentemente dall'entità degli elementi da i) a iii) i fondi propri prescritti alle imprese di investimento non devono essere mai inferiori alla copertura di cui all'allegato IV.

2. Le autorità competenti impongono alle imprese di avere fondi propri adeguati per coprire i rischi occasionati da attività non contemplate né dalla presente direttiva né dalla direttiva 89/647/CEE.

3. Le autorità competenti impongono alle imprese di istituire sistemi di osservazione e di controllo del rischio tasso di interesse per tutte le loro attività, sistemi che dovranno essere approvati dalle autorità stesse.

4. Le imprese sono tenute a provare alle loro autorità competenti che dispongono di sistemi adeguati per calcolare con ragionevole precisione, in qualsiasi momento, la loro posizione finanziaria.

5. In deroga al precedente paragrafo 1, le autorità competenti hanno facoltà di autorizzare le imprese a calcolare la copertura patrimoniale per il loro portafoglio di negoziazione in conformità della direttiva 89/647/CEE piuttosto che in conformità degli allegati I, II, IV e VI a condizione che:

i) il portafoglio di negoziazione di detti enti creditizi ed imprese di investimento di norma non superi il 5 % della loro attività complessiva;

ii) la loro posizione totale portafoglio di negoziazione di norma non superi la somma di 15 milioni di ECU.

6. Per valutare la percentuale del portafoglio di negoziazione rispetto all'attività complessiva di cui al precedente paragrafo 5, lettera i), le autorità competenti possono fare riferimento al volume delle loro operazioni combinate in e fuori bilancio o al conto profitti e perdite, o ai fondi propri delle imprese in questione o a una combinazione di queste cifre. Nel valutare l'entità delle operazioni in e fuori bilancio, i titoli a tasso fisso vanno valutati al loro prezzo di mercato e i prodotti derivati al valore nominale o di mercato dei loro strumenti sottostanti.

7. Se un ente creditizio o un'impresa di investimento dovesse superare per più di un breve periodo di tempo uno e entrambi i limiti di cui al paragrafo 5, è tenuta a conformarsi agli obblighi di cui al precedente paragrafo 1 e non a quelli di cui alla direttiva 89/647/CEE per quanto riguarda il suo portafoglio di negoziazione e di informarne l'autorità di vigilanza.

Valutazione delle posizioni a fini di segnalazione

Articolo 5

1. Le imprese valutano i loro portafogli di negoziazione quotidianamente, salvo che siano soggetti alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5.

2. In assenza di prezzi di mercato disponibili nell'immediato, ad esempio nel caso di nuove emissioni sui mercati primari, le autorità hanno facoltà di non applicare l'obbligo di cui al paragrafo 1 e di imporre alle imprese l'uso di metodi di valutazione alternativi, a condizione che questi siano sufficientemente prudenti e siano stati approvati dalle competenti autorità.

Vigilanza su base consolidata

Articolo 6

1. I paragrafi 2 e 3 sono applicabili qualora una delle imprese che rientrano nell'ambito del consolidamento prescritto dalla direttiva . . . /CEE (vigilanza su base consolidata) abbia un portafoglio di negoziazione.

2. Le autorità competenti possono permettere che le posizioni nette del portafoglio di negoziazione di un'impresa compensino le posizioni del portafoglio di negoziazione di un'altra impresa in conformità delle regole di cui ai successivi allegati I e VI a condizione che ciascuna delle imprese interessate sia tenuta a soddisfare la copertura patrimoniale su base individuale.

Inoltre possono consentire la compensazione tra le posizioni in valuta estera di cui all'allegato III di un'impresa e le posizioni in valuta estera di cui all'allegato III di un'altra impresa in conformità delle regole dell'allegato III a condizione che ciascuna delle imprese interessate sia tenuta a soddisfare la sua copertura patrimoniale su base individuale.

3. Le autorità competenti e incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata possono riconoscere la validità delle definizioni specifiche di fondi propri applicabili alle imprese interessate di cui all'allegato V nel calcolo dei loro fondi propri consolidati.

Obblighi di segnalazione

Articolo 7

1. Gli Stati membri prescrivono che le imprese comunichino alle autorità competenti dello Stato membro d'origine tutte le informazioni necessarie per accertare che le disposizioni adottate in conformità della presente direttiva siano rispettate. Gli Stati membri garantiscono altresì che i meccanismi interni di controllo e le procedure amministrative e contabili delle imprese consentano di verificare in ogni momento il rispetto di tali disposizioni.

2. Le imprese di investimento sono tenute a trasmettere le segnalazioni alle autorità competenti nei modi specificati da queste ultime, almeno mensilmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 4, almeno trimestralmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2 e almeno semestralmente nel caso delle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

3. Gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere le segnalazioni alle autorità competenti, nei modi specificati da queste ultime, con la medesima frequenza stabilita per tali obblighi nella direttiva 89/647/CEE.

Autorità competenti

Articolo 8

1. Gli Stati membri designano le autorità cui compete l'assolvimento delle funzioni previste nella presente direttiva. Essi ne informano la Commissione indicando l'eventuale ripartizione delle funzioni stesse.

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 devono essere pubbliche autorità oppure enti ufficialmente riconosciuti dalla legislazione nazionale o dalle pubbliche autorità come soggetti appartenenti al sistema di vigilanza esistente in ciascuno Stato membro.

3. Le autorità interessate devono disporre di tutti i poteri necessari all'assolvimento delle loro funzioni, in particolare ai fini di controllare la composizione del portafoglio di negoziazione.

4. Le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per assolvere le funzioni previste dalla presente direttiva, segnatamente nel caso in cui i servizi di investimento siano espletati in regime di prestazione di servizi o mediante costituzione di succursali in uno o più Stati membri. Esse si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a facilitare la vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese e, in particolare, il controllo del rispetto da parte di queste delle norme della presente direttiva. Tutte le informazioni scambiate tra autorità competenti ai sensi della presente direttiva riguardo alle imprese di investimento sono tutelate dal segreto d'ufficio come disposto nell'articolo 20 della direttiva .../CEE del Consiglio (relativa ai servizi nel campo degli investimenti); quelle riguardo agli enti creditizi sono soggette all'obbligo di cui all'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 89/646/CEE del Consiglio (1).

Articolo 9

1. Le modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei seguenti settori sono adottate conformemente alla procedura stabilita al paragrafo 2:

- chiarimento delle definizioni dell'articolo 2 per garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità;
- modifica delle definizioni dell'articolo 2 per tener conto dell'evoluzione sui mercati finanziari;
- modifica dell'entità del capitale iniziale prescritto dall'articolo 3 per tener conto dell'evoluzione in campo economico e monetario;
- adattamento dei massimali di cui all'articolo 4, paragrafo 5;
- adattamento delle procedure di calcolo delle posizioni nette aperte negli allegati I e III;
- adattamento delle ponderazioni di cui agli allegati I, II e III per tener conto dell'evoluzione sui mercati finanziari;

— modifica del periodo di tempo di cui all'allegato IV;

— uniformazione della terminologia e inquadramento delle definizioni in conformità di atti successivi riguardanti le imprese e tematiche connesse.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Quest'ultimo sottopone al comitato un progetto di misure da adottare. Il comitato si pronuncia sul progetto entro il termine stabilito dal presidente in relazione all'urgenza della materia. Il suo parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CEE nel caso di decisioni che il Consiglio è invitato ad adottare su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri nel comitato sono ponderati secondo quanto prescritto nell'articolo citato. Il presidente non vota.

La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o se non è formulato alcun parere la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non decide entro tre mesi dalla presentazione della proposta, la misura è adottata dalla Commissione.

Misure transitorie

Articolo 10

Gli Stati membri possono concedere l'autorizzazione ad imprese di investimento di cui alla direttiva .../CEE (relativa ai servizi nel campo degli investimenti) i cui fondi propri siano inferiori ai livelli prescritti nel precedente articolo 3, paragrafo 5. Comunque i fondi propri di tali imprese di investimento devono poi soddisfare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafi da 6 a 9.

Disposizioni finali

Articolo 11

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il

(1) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1.

(1° gennaio 1993). Dette disposizioni fanno espresso riferimento alla presente direttiva. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamen-

tari e amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO I

RISCHIO POSIZIONE

INTRODUZIONE

Compensazione

1. La differenza tra le posizioni long (short) dell'impresa rispetto alle sue posizioni short (long) nello stesso titolo, sia esso di capitale, di debito o un titolo convertibile, e identici contratti, siano essi contratti «financial futures», contratti a premio o warrant, è la sua posizione netta in ciascuno dei vari strumenti. Nel calcolare la posizione netta le autorità competenti possono consentire che le posizioni in strumenti derivati siano equiparate, con le modalità specificate ai successivi paragrafi 4, 5 e 6, a posizioni nel titolo/nei titoli sottostante(i) (o di riferimento).
2. Non è consentita alcuna compensazione tra posizioni convertibili e posizioni di contropartita nel titolo sottostante stesso, salvo che le autorità competenti adottino una strategia che prenda in considerazione la probabilità di conversione di un titolo convertibile oppure prevedano una copertura patrimoniale atta ad assorbire eventuali perdite potenziali che possono manifestarsi in sede di conversione.
3. Tutte le posizioni nette, indipendentemente dal segno, prima di essere aggregate devono essere convertite quotidianamente nella valuta dell'impresa tenuta a procedere alle segnalazioni, al tasso di cambio a vista prevalente sul mercato.

Prodotti particolari

4. I contratti standardizzati a termine (contratti futures) sui tassi d'interesse e i contratti differenziali a termine sul tasso d'interesse (FRA) e gli impegni a termine ad acquistare o a vendere strumenti finanziari sono equiparati a combinazioni di posizioni long e short. Una posizione long su contratti futures, perciò, equivale ad una combinazione di un debito con scadenza alla data di consegna prevista nel contratto futures e di una disponibilità in un'attività con scadenza alla data di scadenza dello strumento (di riferimento) sottostante al contratto futures in questione. Analogamente un FRA venduto equivale ad una posizione long con scadenza alla data di liquidazione più il periodo stipulato e ad una posizione short con scadenza alla data di liquidazione. Sia il debito che la disponibilità in attività saranno inclusi nella colonna «amministrazione centrale» della tabella 1, punto 13 per calcolare il capitale di copertura del rischio specifico per questi due strumenti. Le autorità competenti possono consentire che la copertura patrimoniale di un contratto futures negoziato in borsa sia uguale alla garanzia depositata in borsa se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a termine in questione e che il metodo utilizzato per calcolare la garanzia sia equivalente al metodo di calcolo esposto nella parte restante del presente allegato per i futures in questione.
5. I contratti a premio sui tassi d'interesse, i titoli di debito, i titoli di capitale, gli indici azionari, i contratti «financial futures», gli swaps e le divise estere saranno equiparati a posizioni di importo pari a quello dello strumento sottostante a cui il contratto a premio si riferisce moltiplicato per il suo coefficiente delta ai fini del presente allegato. Le ultime posizioni possono essere compensate con posizioni di contropartita negli identici titoli sottostanti o prodotti derivati. Il coefficiente delta usato sarà quello della borsa valori dell'operazione o quello calcolato dalle competenti autorità oppure, in mancanza o per i contratti a premio fuori borsa, quello calcolato dall'impresa stessa, purché il modello che essa usa sia considerato soddisfacente dalle autorità competenti.

- Tuttavia, le autorità competenti possono anche disporre che le imprese calcolino i propri coefficienti delta ricorrendo a un metodo prescritto dalle autorità stesse. Le autorità competenti impongono l'adozione di garanzie contro altri rischi, ad eccezione del rischio delta, connessi con i contratti a premio.
6. Le autorità competenti hanno facoltà di permettere che il deposito di copertura richiesto per una posizione in un contratto a premio negoziato in borsa sia uguale alla garanzia depositata presso tale borsa, se ritengono che essa fornisca una misura precisa del rischio connesso con il contratto a premio e che il metodo utilizzato per calcolare la garanzia sia equivalente al metodo di calcolo esposto nella parte restante del presente allegato per i contratti a premio in questione. Inoltre esse possono permettere che la copertura richiesta per un contratto a premio acquistato, negoziato in borsa oppure fuori borsa sia pari a quella per lo strumento sottostante, a condizione che la garanzia risultante non superi il valore di mercato del contratto a premio. La garanzia per un contratto a premio scritto fuori borsa sarà fissata in relazione allo strumento ad esso sottostante.
 7. Nel caso dei warrant e dei warrant coperti valgono le medesime norme esposte ai paragrafi 5 e 6 per i contratti a premio.
 8. Ai fini del rischio tasso d'interesse gli swaps sono equiparati a strumenti in bilancio. Perciò uno swap sul tasso d'interesse in base al quale un'impresa riceve un tasso d'interesse variabile e paga un tasso d'interesse fisso è equiparato ad una posizione long in un titolo a tasso variabile di durata pari al periodo che va fino alla successiva fissazione del tasso d'interesse e a una posizione short in uno strumento a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap.
 9. Tuttavia, le imprese che valutano ai prezzi giornalieri di mercato e gestiscono il rischio tasso d'interesse sugli strumenti derivati, contemplati nei paragrafi da 4 ad 8, sulla base del flusso di cassa attualizzato hanno la facoltà di utilizzare modelli di sensibilità per calcolare le posizioni di cui sopra. Sia il modello che il suo impiego da parte dell'impresa devono essere approvati dalle autorità competenti. Tali modelli dovrebbero generare posizioni aventi, nei confronti delle variazioni del tasso d'interesse, la stessa sensibilità del flusso di cassa sottostante. La sensibilità deve essere valutata in riferimento ai movimenti indipendenti nell'ambito di tassi campione lungo la curva di rendimento, con almeno un punto di sensibilità in ciascuna della fasce di scadenza riportate nella tabella 2. Le posizioni saranno incluse nel calcolo della copertura patrimoniale in base alle disposizioni enunciate nei successivi punti da 14 a 29.
 10. Il venditore di titoli in un contratto di riporto e il riportatore di titoli in un contratto di deporto include detti titoli nel calcolo della sua copertura patrimoniale in conformità del presente allegato.

Rischio specifico e rischio generale

11. Il rischio posizione su un titolo di debito o su un titolo di capitale (o un derivato di un titolo di capitale) negoziato va ripartito in due componenti per calcolare la copertura patrimoniale relativa. La prima componente sarà l'elemento rischio specifico, cioè il rischio di una variazione del prezzo del titolo interessato dovuta a fattori connessi con l'emittente (nel caso di uno strumento liquido). La seconda componente riguarda il rischio generale, vale a dire il rischio di una variazione di prezzo dello strumento dovuta (nel caso di un titolo di debito negoziato) ad una variazione del livello dei tassi d'interesse, oppure (nel caso di un titolo di capitale o di un derivato di un titolo di capitale) a un movimento di una certa ampiezza sul mercato dei titoli di capitale non connesso con le caratteristiche specifiche di un titolo determinato.

TITOLI DI DEBITO NEGOZIATI

12. L'impresa classificherà le proprie posizioni nette in relazione alla valuta in cui sono denominate e calcolerà la sua copertura patrimoniale per il rischio generale e specifico separatamente per ciascuna singola moneta.

Rischio specifico

13. L'impresa imputerà le sue posizioni nette, calcolate nel modo indicato al punto 1, alle categorie appropriate della prima riga della tabella 1 in funzione delle loro durate residue e quindi le moltiplicherà per le ponderazioni indicate alla seconda riga. Essa addiziona le sue posizioni ponderate (a prescindere dal fatto che siano long o short) per calcolare la sua copertura patrimoniale per un rischio specifico.

TABELLA 1

Amministrazione centrale	Voci qualificate			Altre voci
	0-6 mesi	oltre 6 mesi fino a 24 mesi	oltre 24 mesi	
0,00 %	0,25 %	1,00 %	1,60 %	8,00 %

Salvo restando quanto sopra enunciato, gli Stati membri possono prescrivere per i titoli obbligazionari ai quali è assegnata una ponderazione del 10 % nella direttiva 89/647/CEE in forza dell'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva citata, un obbligo di copertura del rischio specifico pari alla metà della copertura rischio specifico per una voce qualificata avente la medesima durata residua del predetto titolo obbligazionario.

Rischio generale*A. In funzione della scadenza*

14. La procedura per il calcolo della copertura patrimoniale per un rischio generale comporta due passaggi fondamentali. In primo luogo tutte le posizioni saranno ponderate in funzione della scadenza (come si spiega al punto 15) per calcolare l'entità della copertura patrimoniale necessaria. In secondo luogo è ammessa una riduzione di tale copertura quando una posizione ponderata è detenuta in concomitanza con una posizione ponderata opposta nella stessa fascia di scadenza. È parimenti ammissibile una riduzione della copertura obbligatoria quando le posizioni ponderate opposte prevedono fasce di scadenza differenti e l'entità della riduzione sarà diversa a seconda del fatto che le due posizioni rientrino o no nella medesima zona e a seconda delle zone specifiche in cui cadono. Le zone (gruppi di fasce di scadenza) sono nel complesso tre.
15. L'impresa imputerà le sue posizioni nette alle opportune fasce di scadenza della successiva tabella 2, colonna 2 o 3. A tale scopo si riferirà alla durata residua nel caso dei titoli a tasso fisso e al periodo di tempo fino alla successiva fissazione del tasso d'interesse nel caso di titoli a tasso d'interesse variabile prima della scadenza finale. Essa terrà altresì distinti i titoli di debito con una cedola minima del 3 % da quelli con una cedola inferiore al 3 % assegnandoli quindi alla colonna 2 o 3 della tabella 2. In seguito moltiplicherà ciascuno di essi per la ponderazione indicata per la relativa fascia di scadenza nella colonna 4 della tabella 2.
16. Successivamente calcolerà la somma delle posizioni ponderate long e la somma delle posizioni ponderate short in ciascuna fascia di scadenza. L'entità del primo valore che è compensato dal secondo in una determinata fascia di scadenza costituirà la posizione ponderata compensata nella predetta fascia mentre la posizione residua long o short sarà la posizione ponderata non compensata per la medesima fascia. In seguito sarà calcolato il totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce.

17. L'impresa calcolerà i totali delle posizioni long ponderate non compensate per le fasce comprese in ciascuna delle zone di cui alla tabella 2 per derivare la posizione long ponderata non compensata per ciascuna zona. Analogamente, le posizioni short ponderate non compensate per ciascuna fascia in una particolare zona saranno sommate per individuare la posizione short ponderata non compensata per detta zona. La parte della posizione long ponderata non compensata di una determinata zona che è compensata dalla posizione short ponderata non compensata della medesima zona costituirà la posizione ponderata compensata di tale zona. Tale parte della posizione long ponderata non compensata o della posizione short ponderata non compensata per una zona, che non può quindi essere compensata, sarà la relativa posizione ponderata non compensata.

TABELLA 2

Zona	Fasce di scadenza		Ponderazione (%)	Variazione ipotizzata del tasso di cambio (%)
	Cedola del 3 % o più	Cedola inferiore al 3 %		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	0- 1 mesi	0- 1 mesi	0,00	—
	1- 3 mesi	1- 3 mesi	0,20	1,00
	3- 6 mesi	3- 6 mesi	0,40	1,00
	6-12 mesi	6-12 mesi	0,70	1,00
2	1- 2 anni	1,0- 1,9 anni	1,25	0,90
	2- 3 anni	1,9- 2,8 anni	1,75	0,80
	3- 4 anni	2,8- 3,6 anni	2,25	0,70
3	4- 5 anni	3,6- 4,3 anni	2,75	0,75
	5- 7 anni	4,3- 5,7 anni	3,25	0,70
	7-10 anni	5,7- 7,3 anni	3,75	0,65
	10-15 anni	7,3- 9,3 anni	4,50	0,60
	15-20 anni	9,3-10,6 anni	5,25	0,60
	20 anni	10,6-12,0 anni	6,00	0,60
		12,0-20,0 anni	8,40	0,60
		20 anni	13,0	0,60

18. Sarà quindi calcolata l'entità della posizione ponderata non compensata long (short) della zona Uno che è compensata dalla posizione ponderata non compensata short (long) della zona Due. Tale valore sarà indicato al punto 22 come posizione ponderata compensata tra la zona Uno e la zona Due. Il medesimo calcolo sarà quindi effettuato per la parte residua della posizione ponderata non compensata nella zona Tre onde calcolare la posizione ponderata compensata tra la zona Due e la zona Tre.
19. L'impresa ha facoltà di invertire l'ordine dei calcoli di cui al punto 18 se desidera calcolare la posizione ponderata compensata fra la zona Due e la zona Tre prima di calcolare quella fra la zona Uno e la zona Due.
20. La parte residua della posizione ponderata non compensata nella zona Uno sarà poi compensata con la parte residua di quella della zona Tre dopo la compensazione di tale zona con la zona Due, per derivare la posizione ponderata compensata fra la zona Uno e la zona Tre.
21. Le posizioni residue dopo i tre distinti calcoli di compensazione presentati ai punti 18, 19 e 20 saranno sommate.
22. La copertura patrimoniale dell'impresa risulta dalla somma:

- a) del 10 % del totale delle posizioni ponderate compensate in tutte le fasce di scadenza;

- b) del 30 % della posizione ponderata compensata della zona Uno;
- c) del 20 % della posizione ponderata compensata della zona Due;
- d) del 20 % della posizione ponderata compensata della zona Tre;
- e) del 30 % della posizione ponderata compensata tra le zone Uno e Due e tra le zone Due e Tre (vedi punto 19);
- f) del 100 % della posizione ponderata compensata tra le zone Uno e Tre;
- g) del 100 % delle posizioni residue ponderate non compensate.

B. In funzione della durata

23. In luogo del sistema di cui ai precedenti punti da 14 a 22 le autorità competenti di uno Stato membro possono in via generale o a titolo individuale, permettere alle imprese di ricorrere a un sistema di calcolo della copertura patrimoniale per il rischio generale sui titoli di debito negoziati che tenga conto della durata dei titoli in questione.
24. Con questo sistema l'impresa prende il valore di mercato del titolo di debito a tasso fisso e calcola quindi il suo rendimento a scadenza, che rappresenta il tasso di sconto implicito del titolo. In caso di titoli a tasso variabile l'impresa prende il valore di mercato del titolo in questione e calcola quindi il suo rendimento supponendo che il capitale sia dovuto a decorrere dal momento in cui il tasso d'interesse può essere modificato per il periodo successivo.
25. Successivamente l'impresa calcola la durata modificata del titolo di debito servendosi della formula:

$$\text{durata modificata} = \frac{\text{durata (D)}}{(1 + r)}$$

dove

$$D = \frac{\sum_{t=1}^m \frac{t \cdot C_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=1}^m \frac{C_t}{(1+r)^t}}$$

- r = rendimento alla scadenza,
- C_t = pagamento in contanti al tempo t,
- m = durata globale (vedi punto 24).

26. Essa classifica il titolo di debito nella zona appropriata della successiva tabella 3 in base alla durata modificata dello strumento stesso.

TABELLA 3

Zona	durata modificata (in anni)	interesse presunto (variazione in %)
(1)	(2)	(3)
1	0 < 1,0	1,0
2	1,0 < 3,6	0,85
3	3,6	0,7

27. L'impresa calcola quindi la posizione ponderata in base alla durata del titolo moltiplicando il suo valore di mercato per la durata modificata e per la variazione presunta del tasso d'interesse riferita ad uno strumento con quella durata modificata specifica (vedi colonna 3 della tabella 3).
28. L'impresa determina rispettivamente la sua posizione long ponderata in base alla durata e la sua posizione short ponderata in base alla durata all'interno di ciascuna zona. La parte della prima posizione che è compensata dalla seconda rappresenta la relativa posizione ponderata compensata in base alla durata per detta zona. L'impresa calcola quindi per ciascuna zona le posizioni non compensate ponderate in base alla durata seguendo le procedure indicate ai punti da 18 a 21 per le posizioni ponderate non compensate.
29. La copertura patrimoniale richiesta all'impresa risulta dalla somma dei seguenti elementi:
- 10 % del totale della posizione ponderata compensata in base alla durata in ciascuna zona;
 - 30 % della posizione ponderata compensata in base alla durata tra la zona Uno e la zona Due e tra la zona Due e la zona Tre;
 - 100 % della posizione ponderata compensata in base alla durata tra la zona Uno e la zona Tre;
 - 100 % delle posizioni residue ponderate non compensate in base alla durata.

TITOLI DI CAPITALE

30. L'impresa addiziona tutte le posizioni nette long — in conformità con il punto 1 — e tutte le posizioni nette short. La somma dei due dati fornirà le sue posizioni lorde generali. La differenza positiva di una rispetto all'altra costituirà la posizione netta generale.

Rischi specifici

31. Essa moltiplicherà la posizione lorda generale per il coefficiente del 4 % al fine di calcolare la copertura patrimoniale per rischi specifici.
32. In deroga alle disposizioni del punto 31, le autorità competenti hanno facoltà di consentire che la copertura patrimoniale per rischi specifici sia ridotta al minimo al 2 %, invece del 4 % della posizione lorda generale per i portafogli titoli di capitale detenuti da un'impresa che possiedono i seguenti requisiti: in primo luogo i titoli di capitale non devono essere quelli di emittenti che hanno emesso titoli di debito negoziati per i quali è prevista, nella tabella 1, la copertura dell'8 %; in secondo luogo essi debbono essere considerati titoli di elevata liquidità dalle autorità competenti; in terzo luogo nessuna posizione singola all'interno di detto portafoglio eccederà il 5 % del valore della posizione lorda generale del portafoglio.

Rischi generali

33. La copertura patrimoniale per rischi generali sarà data dalla posizione netta generale moltiplicata per il coefficiente dell'8 %.

Contratti futures su indici di borsa

34. I contratti futures su indici di borsa e gli equivalenti ponderati con il coefficiente delta di contratti a premio su tali futures su indici di borsa e gli indici di borsa (vedi precedente punto 5) devono essere scomposti in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che li costituiscono. Queste posizioni sono calcolate come posizioni sottostanti nei titoli di capitale in questione; fatta salva l'approvazione delle autorità competenti, esse devono pertanto essere compensate con le posizioni opposte nei titoli di capitale sottostanti stessi.
35. Le autorità competenti provvedono affinché le imprese che hanno effettuato compensazioni delle loro posizioni in uno o più dei titoli di capitale che costituiscono un contratto futures su indici di borsa con posizioni opposte del contratto stesso dispongano di capitali sufficienti per coprire il rischio di perdite derivanti da variazioni non parallele del valore del futures rispetto a quelle dei titoli di capitale che lo compongono; le stesse regole si applicano quando un'impresa detiene posizioni opposte in contratti futures su indici di borsa la cui scadenza e/o composizione non siano identiche.
36. In deroga alle disposizioni dei punti 34 e 35, per i contratti futures su indici di borsa che sono tratti in borsa e rappresentano, secondo le autorità competenti, indici ampiamente diversificati è prevista una copertura patrimoniale dell'8 % per rischi generali, mentre non è obbligatoria alcuna copertura per rischi specifici. Detti contratti futures su indici di borsa sono inclusi nel calcolo della posizione netta generale di cui al punto 30, ma non sono presi in considerazione per il calcolo della posizione lorda generale di cui allo stesso punto.

Impegno irrevocabile di acquisto

37. In caso di impegno irrevocabile di acquisto di titoli di debito e di capitale, le autorità competenti possono autorizzare un'impresa ad applicare la procedura indicata in appresso per calcolare la copertura patrimoniale. In primo luogo, calcolerà le sue posizioni nette deducendo le posizioni in impegni irrevocabili di acquisto sottoscritte o sottoscritte da terzi; in secondo luogo, ridurrà le sue posizioni nette applicando i seguenti coefficienti di riduzione:

giorno lavorativo 1: 90 %,
giorni lavorativi 2-3: 75 %,
giorno lavorativo 4: 50 %,
giorno lavorativo 5: 25 %,
dopo il giorno lavorativo 5: 0 %.

Il giorno lavorativo 1 è quello che segue il giorno lavorativo in cui l'impresa si è impegnata irrevocabilmente ad accettare un quantitativo determinato di titoli ad un prezzo convenuto secondo i termini del contratto di assunzione a fermo. In terzo luogo calcolerà la sua copertura patrimoniale utilizzando le posizioni ridotte in impegni di acquisto.

ALLEGATO II

RISCHIO REGOLAMENTO E CONTROPARTE

1. Per le transazioni su obbligazioni e azioni (ad esclusione dei contratti di riporto e di riporto inverso) che risultano non liquidate prima delle relative date di consegna non è richiesta copertura patrimoniale. Per le transazioni su obbligazioni e azioni (ad esclusione dei contratti di riporto e di riporto inverso) che risultano non liquidate dopo lo scadere delle relative date di consegna, un'impresa deve calcolare la differenza di prezzo alla quale si trova esposta. Trattasi della differenza tra il prezzo di liquidazione convenuto per l'obbligazione o l'azione in questione e il suo valore corrente di mercato, differenza che può comportare una perdita per l'impresa. Quest'ultima deve moltiplicare la differenza per il fattore appropriato, quale risulta dalla colonna A della tabella 1, al fine di calcolare la copertura patrimoniale cui è tenuta.
2. In deroga alle disposizioni del punto 1, un'impresa può, a discrezione delle autorità competenti, effettuare il calcolo ivi descritto moltiplicando il prezzo di liquidazione convenuto per ogni transazione che risulta non liquidata in un periodo compreso fra 5 e 45 giorni lavorativi successivamente alla sua data di scadenza, per il fattore appropriato quale risulta dalla colonna B della tabella 1. A partire da 46 giorni lavorativi successivamente alla data di scadenza, la copertura obbligatoria deve essere pari al 100 % della differenza di prezzo alla quale l'impresa si trova esposta, come risulta dalla colonna A.

TABELLA 1

Numero di giorni successivi alla data della liquidazione	Colonna A (%)	Colonna B (%)
5-15	8	0,5
16-30	50	4,0
31-45	75	9,0
46 o più	100	vedi punto 2

Transazioni rimaste inadempite

3. Un'impresa è tenuta a detenere una copertura per il rischio controparte se:
 - i) ha effettuato esborsi per titoli prima di riceverli o ha consegnato titoli prima di riceverne il corrispettivo e
 - ii) sono passati tre giorni o più dalla data del pagamento o della consegna. Dopo tale termine l'ente creditizio o l'impresa di investimento che non è soggetta alla deduzione per attività non liquide di cui al punto 2 dell'allegato V deve detenere l'8 % del valore dei titoli o della somma liquida di sua spettanza come copertura patrimoniale se la controparte opera nel settore privato, ma non è un'impresa, l'1,6 % della somma qualora sia un'impresa o faccia parte di altri enti del settore pubblico, e lo 0 % se si tratta delle amministrazioni centrali. Un'impresa di investimento che è soggetta alla deduzione per attività non liquide di cui al punto 2 dell'allegato V equipara il valore dei titoli o la somma liquida di sua spettanza ad un'attività non liquida.

Contratti di riporto

4. Per i riporti e i deporti l'impresa calcola la differenza tra il valore di mercato dei titoli e il finanziamento ottenuto dall'impresa o il valore di mercato della garanzia, qualora tale differenza sia positiva. Per il riporto e il deporto inversi l'impresa calcola la differenza tra il finanziamento concesso dall'impresa o il

valore di mercato della garanzia e il valore di mercato dei titoli ricevuti, qualora tale differenza sia positiva. Le competenti autorità possono autorizzare il computo del deposito di garanzia fornito dal soggetto che ottiene il finanziamento al soggetto che lo concede nei calcoli descritti nelle due frasi precedenti. Gli interessi maturati sono da includere nel calcolo del valore di mercato del finanziamento dato o ottenuto e della garanzia.

5. La copertura patrimoniale sarà pari all'8 % della somma risultante dal punto 4 qualora la controparte appartenga al settore privato, ma non sia un ente creditizio o un'impresa di investimento, all'1,6 % della somma qualora sia un ente creditizio, un'impresa di investimento o faccia parte di altri enti del settore pubblico, e pari allo 0 % qualora si tratti di amministrazioni centrali.

Titoli derivati fuori borsa

6. Per calcolare la copertura patrimoniale relativa agli strumenti derivati fuori borsa da esse detenuti, l'impresa applica l'allegato II della direttiva 89/647/CEE nel caso dei contratti sul tasso di interesse o di cambio, il metodo 1 dell'allegato II della direttiva 89/647/CEE nel caso di contratti a premio su titoli di capitale fuori borsa e warrant coperti, con la differenza che la potenziale esposizione creditoria futura va calcolata moltiplicando il valore di mercato del titolo di capitale sottostante per l'8 %.

Altri

7. Gli obblighi imposti dalla direttiva 89/647/CEE si applicano alle altre esposizioni del portafoglio di negoziazione compresi diritti e commissioni maturati non disciplinati dai precedenti allegati I e II.

ALLEGATO III

RISCHIO DI CAMBIO

1. Qualora la posizione complessiva netta in cambi dell'impresa, calcolata in conformità della procedura sotto specificata superi il 2 % del totale dei fondi propri, l'impresa moltiplica la differenza per l'8 % al fine di calcolare la sua copertura in fondi propri per il rischio di cambio.
2. Si utilizzerà un metodo di calcolo in due fasi.
3. Deve essere dapprima calcolata la posizione aperta netta dell'impresa in ciascuna divisa (compresa quella utilizzata a fini di segnalazione). La posizione consiste nella somma dei seguenti elementi (positivi o negativi):
 - la posizione netta a pronti (ossia tutte le voci dell'attivo meno tutte le voci del passivo, compresi i ratei di interessi maturati, nella divisa in questione);
 - la posizione netta a termine (ossia tutti gli importi da ricevere meno tutti gli importi da versare nell'ambito di transazioni a termine sui cambi esteri, compresi i futures su valuta e il capitale di swaps su valuta non inclusi nella posizione a pronti);
 - garanzie irrevocabili (e strumenti analoghi) di cui è certo il richiamo;
 - entrate/uscite nette future non ancora maturate, ma già integralmente coperte (a discrezione dell'ente che effettua la segnalazione e con il benessere preventivo delle autorità competenti, le entrate/uscite nette future che non sono state ancora registrate nella contabilità, ma che sono già state integralmente coperte da transazioni a termine sui cambi esteri possono essere comprese in tale voce. Tale facoltà discrezionale va utilizzata con criteri di coerenza;

- l'equivalente netto delta (o su base delta) del portafoglio totale dei contratti a premio in valuta estera;
 - il valore di mercato di altri contratti a premio (ad esempio moneta non estera);
 - le posizioni detenute da un'impresa al fine specifico di salvaguardarsi dagli effetti negativi dei tassi di cambio sul suo coefficiente di capitale, possono essere escluse dal calcolo delle posizioni aperte nette in divisa. Tali posizioni dovrebbero essere di natura non commerciale o strutturale e la loro esclusione, nonché qualsiasi modifica delle condizioni della loro esclusione, è subordinata al benessere delle autorità competenti. La stessa procedura, alle medesime condizioni sopraindicate, può essere applicata alle posizioni detenute da un'impresa in relazione a voci già detratte nel calcolo dei fondi propri.
4. Successivamente, le posizioni short e long nette in ciascuna valuta diversa da quella utilizzata per la segnalazione devono essere convertite in quest'ultima a tassi di cambio a pronti. Esse devono poi venire sommate separatamente per formare, rispettivamente, il totale delle posizioni short nette e il totale delle posizioni long nette. Il più elevato di questi due totali rappresenta la posizione netta generale in valuta estera dell'impresa.
5. Le posizioni nette in valute composite possono venire scomposte nelle valute componenti secondo le quote in vigore.

ALLEGATO IV

ALTRI RISCHI

Alle imprese di investimento è prescritto di detenere fondi propri pari a un quarto delle loro spese fisse generali dell'esercizio precedente. Le competenti autorità hanno facoltà di adattare tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attività di un'impresa di questo tipo rispetto all'esercizio precedente. Quando il precedente periodo di attività dell'impresa di investimento è inferiore a un anno intero, compreso il giorno d'inizio dell'attività, tale copertura sarà pari a un quarto delle spese fisse generali preventivate nel piano di attività, fatto salvo l'eventuale suo adattamento prescritto dalle autorità competenti.

ALLEGATO V

FONDI PROPRI

1. I fondi propri delle imprese di investimento e degli enti creditizi sono definiti in conformità della direttiva 89/299/CEE del Consiglio.
2. In deroga al punto 1, le autorità competenti hanno facoltà di consentire alle imprese tenute a soddisfare gli obblighi di copertura patrimoniale stabiliti negli allegati I, II, IV e VI o una loro combinazione, di ricorrere ad una definizione alternativa di fondi propri per rispondere unicamente a detti obblighi di copertura. Nessuna quota dei fondi propri così accantonati può essere impiegata simultaneamente per soddisfare altri obblighi in materia di fondi propri. La definizione alternativa deve comprendere le voci da 1 a 3 per gli enti creditizi e le voci da 1 a 3 meno 4 per le imprese di investimento:
 - 1) i fondi propri come definiti dalla direttiva 89/299/CEE ad esclusione per le sole imprese di investimento delle voci 12 e 13 dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE;
 - 2) i profitti o le perdite sul portafoglio di negoziazione dell'impresa al netto di qualsiasi prevedibile onere o dividendo meno le perdite nette sulle loro altre attività, sempreché tali somme non siano già prese in considerazione nei precedenti punti 1 come voci 2 o 11 dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE;

- 3) i prestiti postergati e/o le voci di cui al successivo punto 5, fatte salve le condizioni di cui ai successivi punti da 3 a 7;
- 4) le attività non liquide come definite al successivo punto 7.
3. I prestiti postergati di cui al precedente punto 2.3 devono avere una durata iniziale di almeno due anni. Essi devono essere interamente versati e nel contratto di prestito non deve essere prevista alcuna clausola che ne disponga, in presenza di particolari circostanze diverse dalla liquidazione dell'impresa di investimento, il rimborso prima della scadenza convenuta, tranne qualora le autorità competenti vi acconsentano. Questi debiti postergati non possono essere rimborsati se il rimborso riduce i fondi propri dell'impresa in questione ad un livello inferiore al 100 % della copertura complessiva richiesta all'impresa.
4. I prestiti postergati di cui al precedente punto 2.3 non devono superare il limite massimo del 150 % dei fondi propri originari destinati a soddisfare le prescrizioni degli allegati I, II, IV e VI di cui alla voce 1 del precedente paragrafo 2.
5. Le autorità competenti possono permettere alle imprese di sostituire i prestiti postergati contemplati ai punti 3 e 4 con le voci di cui all'articolo 2, paragrafo 1, voci 3, 5, 6 e 8 della direttiva 89/299/CEE.
6. Le autorità competenti possono consentire che il massimale stabilito al punto 4 per i prestiti postergati superi il 150 % sempreché il totale di detti prestiti postergati e delle voci di cui al punto 5 non superi il 250 % dei fondi propri originari destinati a soddisfare alle prescrizioni degli allegati I, II, IV e VI conformemente alla voce 1 del paragrafo 2.
7. Le attività non liquide comprendono:
- immobilizzazioni (tranne qualora terreni e fabbricati possano figurare come contropartita dei prestiti di cui costituiscono la garanzia);
 - giacenze in natura;
 - partecipazioni, compresi i crediti subordinati, in altri enti finanziari, anche facenti parte dei fondi propri di tali enti. Laddove le azioni o quote in un altro ente finanziario siano detenute temporaneamente in connessione con un intervento finanziario finalizzato alla ristrutturazione o al salvataggio di detto ente, le autorità competenti possono derogare a tale prescrizione. Esse possono parimenti concedere una dispensa per le azioni o quote comprese nel portafoglio di negoziazione dell'impresa di investimento;
 - scoperti nelle filiali;
 - i depositi effettuati, esclusi quelli presso enti creditizi, autorità locali o amministrazioni regionali e rimborsabili entro 90 giorni, ed esclusi anche i pagamenti connessi con contratti futures per i quali è previsto un deposito di garanzia o con contratti a premio;
 - prestiti a meno che siano rimborsabili entro 90 giorni;
 - le somme indicate al punto 3, ii) dell'allegato II.

ALLEGATO VI

GRANDI FIDI

1. Le imprese osservano e controllano i loro grandi fidi conformemente ai metodi stabiliti dalla direttiva .../.../CEE «grandi fidi».
2. In deroga al paragrafo 1, le imprese che non calcolano la copertura patrimoniale per il loro portafoglio di negoziazione conformemente alla direttiva 89/647/CEE, osservano e controllano i grandi fidi conformemente ai successivi punti 3, 4 e 5 anziché che con le modalità stabilite dalla direttiva «grandi fidi».
3. Anzitutto esse calcolano la loro esposizione verso singoli clienti o gruppi di clienti collegati risultante dal loro portafoglio di negoziazione. Tali esposizioni vengono calcolate sommando le voci da i) a iii) sotto elencate:
 - i) il valore di mercato di tutte le posizioni nette long relativa a strumenti finanziari emessi dal cliente o dal gruppo di clienti collegati in questione;
 - ii) i fidi su tutti i contratti con il cliente o con il gruppo di clienti collegati relativi a prodotti derivati fuori borsa; i fidi in questione sono calcolati addizionando il costo corrente di sostituzione e la potenziale esposizione creditizia futura dei contratti su tassi d'interesse e tassi di cambio per le imprese che applicano il metodo 1 dell'allegato II della direttiva 89/647/CEE di cui al precedente allegato II e l'esposizione originaria per detti contratti per le imprese che applicano invece il metodo 2. Il fido per i contratti a premio su titoli di capitale e warrant coperti si calcola addizionando il loro costo di sostituzione all'8 % del valore di mercato dei titoli di capitale sottostanti;
 - iii) nel caso dell'assunzione a fermo di titoli di debito e di titoli di proprietà, l'esposizione dell'impresa è la sua posizione netta (calcolata deducendo le posizioni di assunzione a fermo sottoscritte o sottoscritte da imprese terze) ridotte applicando i fattori riduttivi indicati al punto 37 dell'allegato 1.
4. In deroga al precedente punto 3 le imprese possono escludere dai loro fidi relativi al portafoglio di negoziazione concessi a clienti o gruppi di clienti collegati le esposizioni di cui alle voci i), ii) e iii) del punto 3 che sono anche incluse nelle lettere da a) a l) dell'articolo 4, paragrafo 8 della direttiva .../.../CEE (grandi fidi).
5. Esse calcolano quindi le esposizioni verso singoli clienti o gruppi di clienti collegati relative a operazioni al di fuori dei loro portafogli di negoziazione. A tal fine le imprese d'investimento considerando pari a zero l'esposizione derivante da attività detratte dai loro fondi propri ai sensi del punto 2 dell'allegato V. Tutte le esposizioni di imprese sorte al di fuori del loro portafoglio di negoziazione sono osservate e controllate conformemente alla direttiva «grandi fidi».
6. Se la somma dei fidi sul portafoglio di negoziazione e fuori portafoglio di negoziazione di un'impresa concessi ad un singolo cliente o gruppo di clienti collegati supera il 25 % dei suoi fondi propri complessivi, l'impresa è tenuta a soddisfare ad una copertura patrimoniale addizionale sulla parte in più che è compensata o oltrepassata dall'esposizione relativa al portafoglio di negoziazione concessa al cliente o al gruppo di clienti in questione. Nel caso di componenti rappresentate da titoli di debito e prodotti derivati a tasso d'interesse fisso, la copertura addizionale è pari al 100 % della posizione ponderata calcolata come indicato ai punti 13 e 15 o 28 dell'allegato I; nel caso di una componente rappresentata da titoli di capitale, la copertura addizionale è pari al 100 % di quella calcolata ai punti 31, 32 e 33 dell'allegato I, mentre in tutti gli altri casi è del 100 % della copertura obbligatoria per la posizione in sé. La copertura patrimoniale addizionale è raddoppiata quando l'esposizione complessiva in questione è pari o supera il 50 % del capitale dell'impresa.